

PUMA

Procedura Unificata Matrici Aziendali

Cooperazione tra intermediari coordinata dalla Banca d'Italia per lo sviluppo di una documentazione a supporto delle segnalazioni

NEWSLETTER DELLA COOPERAZIONE PUMA

LUGLIO 2022 N° 2

La parola al Coordinatore dei Gruppi funzionali interbancario e interfinanziario



“In un contesto normativo sempre più complesso la Cooperazione PUMA sostiene concretamente gli enti segnalanti nel difficile compito di gestire in modo integrato le informazioni statistiche. Grazie alla definizione di un input unitario e di regole di trasformazione condivise, i Gruppi PUMA contribuiscono alla coerenza e alla correttezza dei dati e alla riduzione dei costi per produrli. Insieme possiamo affrontare le nuove sfide!”

Roberto Sabatini

IN QUESTO NUMERO ...

Il cost of compliance study e l'applicazione del principio di proporzionalità Con l'adozione nel giugno 2019 del nuovo banking package comprensivo del Regolamento 876/2019 sono stati aggiornati i parametri inerenti il principio di proporzionalità, principio che è stato un elemento chiave nella proposta delle modifiche ... [LEGGI QUI](#)



Le segnalazioni di vigilanza protagoniste del nuovo Pillar III Per la maggior parte delle banche dell'Unione Europea la data del 31 dicembre 2021 ha visto il *go live* della nuova informativa al pubblico *Pillar III* in veste completa. I riferimenti normativi affondano le radici negli articoli dal 431 al 455 della Parte Otto del CRR “Informativa da parte degli enti”, così come modificato dal Reg. (UE) 2019/876 (CRR II) applicabile dallo scorso 28 giugno 2021... [LEGGI QUI](#)

Cosa cambia nel mondo delle segnalazioni non armonizzate? Prime analisi del gruppo PUMA Il 21 giugno 2022 la Banca d'Italia ha avviato la consultazione pubblica per l'aggiornamento delle Circolari che disciplinano le segnalazioni di vigilanza delle banche, degli intermediari del mercato mobiliare, degli intermediari finanziari... [LEGGI QUI](#)

Il “Cost Of Compliance Study” e l’applicazione del principio di proporzionalità

Con l’adozione nel giugno 2019 del nuovo *banking package* comprensivo del Regolamento 876/2019 sono stati aggiornati i parametri inerenti il **principio di proporzionalità**. Tale principio ha reso gli obblighi segnalatici più adatti alle dimensioni e al rischio degli enti segnalanti attraverso una maggiore razionalizzazione della frequenza e delle richieste di reporting.

Sulla base di questi nuovi parametri, l’EBA nel 2021 ha pubblicato il Rapporto “*The study of the cost of compliance with supervisory requirements*” (EBA\Rep\2021\1). Il documento analizza le esperienze degli enti creditizi della EEA (*European Economic Area*) in relazione ai processi e ai *regulatory requirements* dell’EBA, evidenziandone i fattori che impattano sulle SNCI (*Small and non-complex institution*) nell’ambito del risparmio dei costi segnalatici. Attraverso un questionario molto dettagliato volto ad identificare questi fattori, l’EBA ha individuato **25 recommendations** appartenenti a 4 macro aree di sviluppo in tema di integrazione, di processi, coordinamento di *framework* e *requirements* normativi.

Dall’analisi dei feedback ricevuti relativamente ai template sul *reporting*, sono emersi quelli che vengono considerati dai *Regulators* i report segnalatici di “**primaria importanza**”¹ (quali quelli legati agli *Own Funds*, *Liquidity ratio*, *Finrep Balance sheet*, *Corep Credit Risk*, *Leverage Ratio*, *Large Exposure* e *ALMM_Maturity Ladder*) e quelli che possono essere identificati come di “**importanza secondaria**” (template annuali di *Finrep*, *Corep Prudent valuation* e *Corep NPE*).

Quello che il *Cost of Compliance Study* ha evidenziato è che la **valutazione dell’importanza complessiva dei dati segnalati** in alcuni casi varia notevolmente quando vengono considerate **variabili aggiuntive** quali la dimensione, la rilevanza per il settore finanziario ed il modello di business adottato dalla banca: questo è stato uno dei punti di partenza per le discussioni sull’applicazione del principio di proporzionalità.

Un altro elemento determinante che ha influito sulla applicabilità del suddetto principio è stata la **frequenza di utilizzo da parte dei Regulators** dei diversi template. Dall’analisi dei feedback ricevuti, è infatti emerso che i modelli indicati come aventi

un’importanza secondaria sono anche quelli utilizzati meno intensamente dal regolatore, tra cui sono inclusi anche modelli delle segnalazioni *Asset Encumbrance* (AE) ed *Additional Liquidity Monitoring Metrics* (ALMM).

Come diretta conseguenza di quanto emerso dal report, l’EBA ha deciso di apportare delle modifiche a queste segnalazioni in relazione all’importanza complessiva attribuita ad esse. In merito all’AE, dopo un primo esame che prevedeva l’esenzione dalla compilazione di alcuni template per quegli enti aventi un livello di “**impegni**” compreso tra il 12 e il 20%, si è optato per esentare genericamente le SNCI secondo i criteri di cui all’articolo 4 (1), punto 145) del Regolamento 876\2019. L’esenzione sarebbe quindi concessa esclusivamente in base alle **dimensioni e alla complessità degli enti, indipendentemente dal loro livello di rischiosità delle attività vincolate**.

In relazione invece agli ALMM, i feedback al questionario hanno evidenziato che i template che vengono percepiti come i più onerosi sono il C 66.01 e il C 71.00 per le SNCI e il C 66.01 e il C 70.00 per gli enti di medie e grandi dimensioni.

Alla luce di queste osservazioni, l’EBA ha valutato di poter applicare anche agli ALMM il principio di proporzionalità per ridurre efficacemente gli oneri di segnalazione. Per le SNCI si è preferito confermare, **anche se con diversa frequenza**, il template C 66.01 nella sua struttura attuale piuttosto che creare una versione semplificata, in considerazione del fatto che questo template è **fondamentale per monitorare la posizione di liquidità dell’ente segnalante** e, in particolare, per monitorare lo sfasamento delle scadenze dell’attività. Inoltre, le SNCI facenti parte di un gruppo soggetto a reporting completo avrebbero dovuto comunque contribuire alla segnalazione di gruppo con una conseguente duplicazione di costi.

Si è ritenuto di **esentare le SNCI anche dalla segnalazione dei template C 68.00, C 69.00 e C 70.00** in virtù della struttura societaria di finanziamento più semplice e della tipologia di informazioni relativamente meno importanti per il monitoraggio della posizione di liquidità.

Visto il notevole livello di dettaglio delle informazioni del **modello C 70.00**, l’EBA ha **applicato la proporzionalità anche agli enti medi, esentandoli dalla sua segnalazione**; le informazioni sul “**rinnovo dei finanziamenti**” sono invece ritenute fondamentali per le autorità di vigilanza per monitorare i grandi enti in periodi di stress poiché questo tipo di informazioni è unico e non può essere ricavato da nessun’altra fonte segnalatica.

¹ Importanza intesa sia come valutazione del dato rappresentato che come frequenza di utilizzo dello stesso per finalità di analisi e di vigilanza.

Oltre a quanto menzionato e sempre in virtù del principio di proporzionalità, l'EBA sta anche analizzando possibili soluzioni per uniformare le segnalazioni di quei gruppi consolidati che hanno al loro interno enti che beneficiano delle esenzioni per un reporting semplificato.

In termini di revisione di processo interno l'EBA, per facilitare le attività degli enti segnalanti, apporterà delle migliorie rispondenti a richieste di maggiore chiarezza dei requisiti normativi applicabili alle diverse realtà aziendali nonché alle tempistiche di rilascio degli aggiornamenti normativi e della loro relativa entrata in vigore.

È stato altresì evidenziato che gli ITS, oltre a non essere sempre disponibili in tutte le lingue della UE, a volte contengono definizioni troppo generiche che lasciano spazi molto ampi alla loro interpretazione. Per poter ovviare a queste problematiche, l'EBA ha previsto di:

- **migliorare la metodologia di rappresentazione e di spiegazione dei nuovi requirements** normativi attraverso anche un maggiore numero di esempi utili alla loro migliore comprensione;
- **prevedere un maggiore coordinamento con le singole autorità nazionali** per meglio gestire gli argomenti che potrebbero essere oggetto di sovrapposizione tra l'EBA stessa e i singoli regolatori.

Sarà anche rivista la frequenza di rilascio degli aggiornamenti normativi predisponendola annualmente con un set di documenti più completo (ITS, *consultation paper* ed esempi esplicativi) e rendendola applicabile non prima di 12 mesi dalla data di pubblicazione.

Le 25 *recommendations* del *Cost of compliance study* sono state concordate dal Consiglio delle autorità di vigilanza dell'EBA e saranno oggetto di uno specifico programma di lavoro (per alcuni argomenti il programma è stato già realizzato, ad esempio l'esenzione di alcuni template degli ALMM e AE per le SNCI e la frequenza annuale delle segnalazioni).

Le segnalazioni di vigilanza protagoniste del nuovo Pillar III

Per la maggior parte delle banche dell'Unione Europea la data del 31 dicembre 2021 ha visto il go live della nuova informativa al pubblico Pillar III in veste completa.

I riferimenti normativi originano negli articoli dal 431 al 455 della Parte Otto del CRR "Informativa da parte degli enti", così come modificato dal Reg. (UE) 2019/876 (CRR II) applicabile dallo scorso 28 giugno 2021. In funzione del mandato presente nell'art. 434

bis del CRR, l'EBA ha definito norme tecniche di attuazione per quanto riguarda la pubblicazione da parte degli enti delle informazioni di cui alla Parte Otto - Titoli II e III del CRR (EBA/ITS/2020/04). Tali norme tecniche, a loro volta, sono confluite nelle disposizioni del nuovo Reg. (UE) 2021/637 del 15 marzo 2021, anch'esso applicabile dal 28 giugno 2021. Questo Regolamento costituisce un *single framework* volto a garantire la produzione di informazioni di elevata qualità, complete e comparabili da parte delle banche.

Ma facciamo un passo indietro. Già da diversi anni erano in atto numerosi sforzi da parte dei *Regulators* per rendere il più possibile omogenea e comparabile l'Informativa al Pubblico. Per questo l'EBA aveva predisposto diverse linee guida su vari temi, dai Fondi Propri alla Leva Finanziaria, dalle Attività Vincolate alla Riserva di Capitale Anticiclica. Tuttavia, il *framework* appariva ancora frammentario, di applicazione non omogenea e, soprattutto, non in grado di coprire tutti gli aspetti della *disclosure* richiesta dal CRR.

Il Reg. (UE) 2021/637 ha invece condensato in un unico strumento normativo la disciplina della *disclosure*, coprendo tutti i requisiti normativi e garantendone omogeneità di applicazione.

L'impianto è basato su circa 90 tra Modelli e Tavole, volti ad accogliere, rispettivamente, l'informativa quantitativa e qualitativa oggetto della *disclosure*. L'applicazione è soggetta a criteri di proporzionalità in funzione della dimensione e della complessità di ciascuna banca ed è inoltre variabile a seconda che l'informativa abbia ad oggetto dati trimestrali/semestrali o annuali. Nel primo caso l'informativa richiesta è parziale, mentre quella annuale è completa di tutti i Modelli e le Tavole previste.

Ma l'ulteriore novità che ha contribuito ad accendere i riflettori sulle Segnalazioni di Vigilanza ed a mettere l'accento, una volta di più, sulla qualità dei dati segnaletici ha interessato le informazioni quantitative presenti nella maggior parte dei Modelli pubblicati. Per ciascuna dato presente in tali Modelli l'EBA ha creato uno specifico raccordo (*mapping tool*) con i dati contenuti nei diversi template segnaletici.

Se nella maggior parte dei casi la struttura dei Modelli Pillar III differisce, anche solo in parte, dai template segnaletici, le informazioni in essi contenute e gestite dal *tool* EBA sono però le medesime rispetto a quelle segnalate. Le banche e le relative *software house* hanno dovuto quindi creare opportuni raccordi per fare in modo che le informazioni individuate dall'EBA come fonte primaria dell'informativa Pillar III (segnalazioni *Corep*, *Finrep*, *Asset Encumbrance*, *Leverage Ratio*, *LCR*, *NSFR*) potessero confluire in ciascuno dei nuovi Modelli dell'Informativa al Pubblico, individualmente

o in forma aggregata, a seconda di quanto previsto dal *tool* stesso.

La creazione del *mapping tool* ha quindi raggiunto l'atteso **vantaggio di definire in modo oggettivo la logica di compilazione dei Modelli**, senza così lasciare spazio a possibili dubbi interpretativi o ad un'applicazione non omogenea della normativa da parte delle banche. Essa ha però comportato, in contropartita, la necessità di attivare **nuovi processi di data quality** volti a garantire l'esatta corrispondenza delle informazioni contenute nella *disclosure* rispetto ai dati segnalatici inviati ai *Regulators*. Questo nel rispetto dei tempi previsti per la pubblicazione dell'informativa, che in particolare in sede trimestrale e semestrale sono molto ravvicinati rispetto alla data di invio delle segnalazioni.

Le **Segnalazioni di Vigilanza armonizzate** sono diventate così **protagoniste** nella predisposizione dei dati quantitativi della nuova Informativa al Pubblico.

Le novità in ambito Pillar III non sembrano finte qui. L'EBA infatti lo scorso gennaio ha pubblicato il *Final draft implementing technical standards on prudential disclosures on ESG risks in accordance with Article 449a CRR (EBA/ITS/2022/01)*, applicabile in maniera progressiva a partire dal 30 giugno 2022 e che disciplina la nuova *disclosure* sugli *Environmental, Social and Governance (ESG) risks*. Si tratta di un altro tassello delle novità normative che attendono le banche e che avremo modo di trattare, eventualmente, in una delle prossime edizioni di questa newsletter.

Cosa cambia nel mondo delle segnalazioni non armonizzate? Prime analisi del gruppo PUMA

Il 21 giugno 2022 la Banca d'Italia ha dato avvio alla **consultazione pubblica** per l'aggiornamento delle Circolari che disciplinano le segnalazioni di vigilanza delle banche, degli intermediari del mercato mobiliare², degli intermediari finanziari, degli istituti di pagamento e degli istituti di moneta elettronica (Circolare nn. 272, 148, 217, 286, e 154).

Le **modifiche riguardano** ambiti informativi differenti e, in particolare:

- **la tutela, la trasparenza bancaria** e i diritti e gli obblighi delle parti coinvolte nella prestazione di servizi di pagamento con l'introduzione di nuove specifiche voci valide per banche e intermediari finanziari;

- **i servizi di investimento** con (i) l'introduzione di nuove richieste informative utili a monitorare specifiche attività o ad adeguare le segnalazioni a modifiche normative e (ii) l'allineamento dei termini di inoltro e della frequenza di invio delle segnalazioni delle banche a quelli delle SIM, con conseguente cambio della base informativa di raccolta;
- **la tutela dei fondi degli utenti dei servizi di pagamento** e la polizza di assicurazione della responsabilità civile (o analogo forma di garanzia) per i danni arrecati nella prestazione dei servizi di disposizione di ordini di pagamento (PIS) e di informazione sui conti (AIS) con l'introduzione di specifiche richieste informative per IP e IMEL;
- ulteriori modifiche di varia natura (es. recepimento di alcune precisazioni fornite dalla BCE in tema di servizi di pagamento oppure modifica della frequenza di alcune voci).

Nell'ambito del gruppo PUMA sono stati costituiti **tre diversi sottogruppi** che stanno analizzando le modifiche normative e individuando gli interventi da effettuare nella documentazione per rispondere alle nuove richieste informative. Data le peculiarità dei dati richiesti, la quasi totalità delle **nuove voci** sarà prodotta in modalità **INPUT/OUTPUT**.

Inoltre il **gruppo PUMA è stato coinvolto**, precedentemente all'avvio della consultazione, **nell'analisi di impatto delle regolamentazione (AIR)** attraverso l'invio di un questionario per la valutazione dei **costi**³ e dei **tempi** di implementazione delle novità segnalatiche. L'analisi si è concentrata in particolare sulle modifiche in tema di tutela, trasparenza bancaria e diritti e obblighi delle parti coinvolte nella prestazione di servizi di pagamento e sulla modifica dei termini di inoltro e della frequenza di invio delle voci relative ai servizi di investimento.

Il gruppo PUMA è stato coinvolto anche nell'analisi dei nuovi testi normativi e i risultati di questa prima analisi sono stati trasmessi alla funzione di Vigilanza della Banca d'Italia⁴ unitamente alle risposte al questionario.

Da queste attività condotte dai gruppi PUMA sono **emerse possibili criticità** relative all'introduzione delle voci sulle "restituzioni" e alla modifica della frequenza per le voci dei servizi di investimento. Di conseguenza, la Vigilanza ha tenuto conto dei feedback ricevuti e ha provveduto a modificare il testo in consultazione pubblica posticipando i termini di entrata in vigore di queste novità rispetto a quelli previsti per le restanti modifiche (1° gennaio 2023). Pertanto, le nuove voci relative alle restituzioni entrerebbero in vigore il 1° gennaio 2024 mentre la modifica della frequenza per le voci dei servizi di

² Le segnalazioni degli intermediari del mercato mobiliare non sono coperte dalla documentazione Puma.

³ Costi di impianto e ricorrenti

⁴ Servizio Regolamentazione e Analisi Macroprudenziale, Divisione Bilanci e Segnalazioni.

investimento avrebbe effetto a partire dal 31 ottobre 2023.

La riunione del Comitato strategico di giugno scorso, tenuto conto degli sviluppi normativi riguardanti le modifiche alle segnalazioni non armonizzate, ha approvato la ripianificazione delle attività dei gruppi per il biennio in corso. I lavori del sottogruppo che si

occupa delle novità sui servizi di investimento termineranno a marzo 2023 mentre i lavori degli altri due sottogruppi termineranno a dicembre 2022.

LE NOSTRE PUBBLICAZIONI DEL SEMESTRE

MANUALE

Mag - Giu

- Aggiornamenti al Manuale

Mag

- Versione integrale parte I e II

NOTE TECNICHE

Giu

- Additional liquidity monitoring metrics (bozza)
- Modalità di calcolo delle rettifiche di valore su crediti specifiche e generiche (Reg UE 954/2022)
- Asset encumbrance (bozza)

Mag

- Operazioni di cartolarizzazione (Reg UE 557 e 558/2021)

Apr

- Razionalizzazione dell'input
- Operazioni di finanziamento verso la cessione di trattamento di fine esercizio

Mar

- Operazioni di finanziamento verso la cessione di trattamento di fine servizio

Gen

- Le modifiche alle statistiche sui pagamenti (REG. UE 2020-2011 della BCE)

DATABASE

Gen-Giu

- DB banche

Gen-Giu

- DB finanziarie

FOCUS SULLA NORMATIVA SEGNALETICA

NORMATIVA NAZIONALE

Consultazioni in corso

- **Segnalazioni di vigilanza delle banche, degli intermediari finanziari, degli istituti di pagamento, degli IMEL, delle SIM e delle succursali di imprese di paesi terzi diverse dalle banche** (aperta fino al 19 settembre 2022) – 21 giugno 2022
- **Attuazione della direttiva IFD (2019/2034/UE) e del Regolamento IFR (2019/2033/UE)** (aperta fino al 5 luglio 2022) – 6 maggio 2022

Normativa emanata

- **Sistemi di remunerazione - Raccolta di dati presso banche e SIM** – 24 maggio 2022
- **Operazioni di finanziamento contro cessione del quinto o della pensione. Profili di rischio e linee di vigilanza** – 12 gennaio 2022

NORMATIVA EUROPEA

RTS

- **Regulatory Technical Standards amending the bilateral margin requirements with regards to intragroup contracts** – 13 giugno 2022
- **Regulatory Technical Standards on the identification of a group of connected clients** – 8 giugno 2022
- **Final draft Regulatory technical standards to identify shadow banking entities** – 23 maggio 2022
- **Final draft Regulatory technical standards on the risk retention requirements for securitisations** – 12 aprile 2022
- **Final draft technical standards on default probabilities and loss given default for default risk model under the internal approach for market risk** – 21 marzo 2022
- **Final draft Regulatory Technical standards listing advanced economy countries for market risk own funds requirements** – 2 febbraio 2022

ITS

- **EBA amends standards on currencies with constraints on the availability of liquid assets** – 26 gennaio 2022

Regolamenti

Regolamento delegato (UE) 2022/954 della Commissione europea - 12 maggio 2022

LA PAROLA AI LETTORI

QUESTO È UNO SPAZIO DEDICATO AI LETTORI.

AVETE DOMANDE SUL MONDO SEGNALETICO? VOLETE PROPORRE UN ARGOMENTO DA TRATTARE NEI PROSSIMI NUMERI? SCRIVETE CI ALLA CASELLA DI POSTA INFOCOOPERAZIONE@PUMA.ORG E NELL'OGGETTO DELLA MAIL SCRIVETE "NEWSLETTER - LA PAROLA AI LETTORI".

IL TEAM REDAZIONALE VALUTERÀ I TEMI PROPOSTI E PUBBLICHERÀ QUELLI RITENUTI DI INTERESSE GENERALE. A PRESTO E BUONA LETTURA!

IL TEAM REDAZIONALE
PUMA

I nostri prossimi appuntamenti

OTTOBRE	COMPLETAMENTO DEI LAVORI - SOTTOGRUPPI EBA DPM 3.2
DICEMBRE	COMPLETAMENTO DEI LAVORI - SOTTOGRUPPI SEGNALAZIONI NON ARMONIZZATE (ECCEP TO SERVIZI DI INVESTIMENTO)
DICEMBRE	RIUNIONE ANNUALE DEL COMITATO STRATEGICO

About Cooperazione PUMA

La PUMA è un'iniziativa di cooperazione, su base volontaria, del sistema bancario e finanziario, promossa e coordinata dalla Banca d'Italia. L'obiettivo dell'iniziativa è la realizzazione e manutenzione di una documentazione di riferimento per la produzione dei flussi informativi da parte degli intermediari (matrice dei conti delle banche, segnalazioni statistiche e di vigilanza degli intermediari bancari e finanziari, segnalazioni di Centrale dei rischi, segnalazioni armonizzate CoRep e FinRep, tavole di bilancio bancario e nota integrativa ecc..).

Il Team redazionale

Il Team redazionale è composto da Maria Perricone (Banca d'Italia), Donatella Fiorio (FCA Bank) e Andrea Conardi (Credito Emiliano).

Al presente numero hanno inoltre collaborato Paola Caposeno e Stefano Ruggeri (Banca d'Italia).